

28020-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 197/08 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. 824
Anna Criscuolo		UP 08/06/2021
Maria Sabina Vigna		R.G.N. 11457/2021
Benedetto Paternò Raddusa	-Relatore -	
Pietro Silvestri		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso

la sentenza della Corte di appello di Messina del 20 gennaio 2021

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale,

Tomaso Epidendio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente accolto l'appello proposto da (omissis) avverso la condanna resa in primo grado ai danni dello stesso dal G.I.P. del Tribunale di Messina, ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti ex art 572 cod. pen allo stesso ascritto in esito a giudizio abbreviato.

2. In particolare, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità per le condotte maltrattanti realizzate dall'imputato in danno della moglie ingiuriandola, minacciandola e schiaffeggiandola anche davanti ai figli sino a creare nella donna uno stato di paura tale da farle prendere la decisione di abbandonare la casa coniugale per rifugiarsi, con i figli, presso quella della sorella.

3. Propone ricorso il difensore dell'imputato e adduce due diversi motivi, entrambi proposti lamentando violazione di legge in riferimento all'art 572 cod. pen. e agli artt. 192 e 125 cod. proc. pen. nonché 111 della Costituzione e vizio di motivazione, erronea, contraddittoria o manifestamente illogica.

Con il primo motivo si ribadisce che la persona offesa, subito dopo la denuncia resa ai danni del marito, con le sommarie informazioni del 13 agosto 2019 aveva notevolmente ridimensionato il tenore delle originarie accuse, in particolare precisando la sporadicità dei contegni violenti posti in essere dal marito; ciò a conferma della insussistenza sia degli estremi oggettivi della condotta di reato contestata, sia della situazione di disagio in capo alla vittima determinata dagli asseriti agiti vessatori realizzati dall'imputato che, in ogni caso, piuttosto che ritenersi tali, sarebbero espressione di una mera conflittualità determinata da alcune criticità relative alla conduzione della comune attività lavorativa così da potersi escludere la configurabilità del reato contestato anche sotto il versante soggettivo.

Aspetti questi tutti trascurati dalla sentenza impugnata.

Con il secondo motivo si rimarca che, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, le condotte vessatorie sarebbero cessate nel giugno del 2019, momento nel quale la moglie dell'imputato avrebbe abbandonato il domicilio comune per recarsi dalla sorella. Le condotte poste in essere tra il 12 e il 13 agosto, per contro, non potevano rilevare nell'ottica della permanenza dei maltrattamenti perché esclusivamente significative di un diverbio con il cognato mentre non risultava dimostrato che il ricorrente avesse tamponato l'auto della moglie o che comunque lo avesse fatto volontariamente.

La pena irrogata andava dunque determinata guardando ai più favorevoli limiti edittali previsti per l'ipotesi di reato considerata in epoca precedente alla entrata in vigore della legge n. 69 del 2019.

4. La difesa del ricorrente con memoria del 24 maggio 2021 trasmessa via "pec" ha replicato alle conclusioni della Procura Generale, ribadendo le ragioni di doglianza prospettate con il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
2. La sentenza impugnata mette in luce, in modo puntuale e coerente, l'indifferenza delle dichiarazioni della persona offesa rese dopo la denuncia perché

tali da non mettere in dubbio la struttura essenziale delle originarie provalazioni accusatorie quanto alla utile individuazione degli estremi oggettivi e soggettivi del reato contestato.

In particolare, la Corte territoriale, facendo leva su aspetti in fatto che lo stesso imputato ha confermato, ha messo in evidenza che, quantomeno nell'ultimo anno della convivenza, moglie e figli erano stati oggetto di aggressioni verbali dal tenore ingiurioso e minaccioso, sfociati anche in violenze fisiche, determinate da esplosioni di rabbia implementate dall'uso di alcol e stupefacenti, che portavano l'imputato a sfogare sui familiari le contingenti difficoltà affrontate in campo lavorativo, tanto da determinare nella moglie uno stato di frustrazione così intenso da indurla ad abbandonare l'abitazione coniugale.

Emergono, dunque, con evidenza gli estremi del reato contestato, non messi in discussione dalle sommarie informazioni evocate dal ricorso: la rivendicata sporadicità delle violenze fisiche, in particolare, infatti, non elide l'insieme delle condotte vessatorie, realizzate in danno della moglie alla presenza dei figli minori, rimaste incontroverse; piuttosto, da ulteriore colore ad un complessivo contesto familiare caratterizzato da un registro comunicativo abitualmente (per circa un anno) connotato dagli agiti complessivamente violenti del ricorrente.

Nè la sentenza merita censura alcuna sul versante dell'elemento soggettivo: la Corte ha infatti puntualmente e coerentemente motivato facendo leva sulla consapevolezza del ricorrente di avere reso la moglie destinataria finale dei suoi sfoghi, ripetuti e violenti, determinati dalle problematiche lavorative tanto da averle chiesto scusa pubblicamente e deciso di sottoporsi a cure psicoterapeutiche.

3. Il secondo motivo è inammissibile su più versanti.

Coerentemente la Corte dà rilievo all'episodio avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 agosto allorquando, il ricorrente, dopo un diverbio avuto con il cognato ma sempre per ragioni afferenti il rapporto con moglie e figli, ebbe a tamponare, secondo quanto denunciato dalla persona offesa, l'auto di quest'ultima.

Non rileva al fine la circostanza relativa alla già intervenuta cessazione della convivenza laddove, come nel caso di specie, sia per la stretta contiguità temporale tra la detta condotta e il momento di allontanamento della vittima dal domicilio comune, sia per la presenza dei figli, ragione della mantenuta continuità dei rapporti, confermata anche dal tenore delle argomentazioni spese nel ricorso (pag. 5, II° capoverso), deve coerentemente concludersi per la perdurante sussistenza dei vincoli di solidarietà e dei doveri di collaborazione e di reciproco rispetto che derivano da rapporto di coniugio e filiazione (Sez. 3 , n. 43701 del 12/06/2019, Rv. 277987; Sez. 6, n. 3087 del 19/12/2017 dep.2018, Rv. 272134;Sez. 6, Sentenza n. 3087 del 19/12/2017,dep. 23/01/18, Rv. 272134).

3.1. All'evidenza, del resto, proprio tale ultima condotta in fatto, che nel ricorso viene contestata in termini di apoditticità, è ulteriormente indicativa del grado di protratta esecuzione delle condotte aggressive e vessatorie realizzate in danno della vittima ben oltre la data di entrata in vigore della novella apportata dalla legge n. 69 del 2019, con conseguente applicabilità alla specie dei limiti edittali più rigorosi previsti dall'attuale tenore della fattispecie in questione, considerata la data di consumazione del reato in questione.

Ne consegue che il fatto, laddove come nella specie protrattosi dopo l'entrata in vigore della legge che ha apportato il trattamento più rigoroso, comporta inevitabilmente l'applicazione di quest'ultima in piena coerenza con il fenomeno della successione di leggi penali, disciplinato dall'art. 2 c.p.. E ciò per tutto il periodo preso in considerazione dalla contestazione, pur quando comprensivo di condotte realizzate nella vigenza di un pregresso trattamento più favorevole, anche in termini tali da ritenere perfezionata, nel quadro della normativa più favorevole, la tipicità minima dell'ipotesi di reato contestata e sempre che il reato non possa dirsi interamente consumato anteriormente all'entrata in vigore della novella che ha elevato il limite edittale: ipotesi, quest'ultima, che potrebbe ritenersi sussistente allorché le condotte maltrattanti realizzate dopo la modifica normativa siano caratterizzate da un intervallo temporale di rilievo rispetto a quelle espresse nel corso del previgente e più favorevole dato edittale, tanto da creare una netta frattura tra i fatti e favorire semmai l'ipotesi della continuazione tra ipotesi di reato diverse (Sez. 6, Sentenza n. 31877 del 16/05/2017, Rv. 270629; in motivazione, avuto riguardo ai reati abituali, tra i quali va annoverato quello a giudizio, Sez. U, Sentenza n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà).

Aspetti questi ultimi nel caso non riscontrati.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso l'8/06/2021.

Il Consigliere estensore
Benedetto Paternò Raddusa

B. Paternò Raddusa

Il Presidente
Giorgio Fidelbo

G. Fidelbo

